

REGOLAMENTO

Articolo 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita presso il Comune di Modena l'Associazione denominata "Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile", senza fini di lucro, con sede provvisoria in Via Santi 40.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

SCOPI E FINALITÀ

1. L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge lo scopo di svolgere, nell'ambito della protezione civile e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili, nonché di formazione nella suddetta materia.
2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive autorizzate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione delle stesse. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Articolo 3

RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. contributi degli aderenti;
 - b. contributi privati;
 - c. contributi del Dipartimento della Protezione Civile, dello Stato, della Regione Emilia-Romagna, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d. donazioni e lasciti testamentari;
 - e. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f. entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di prestazione d'opera intellettuale marginali.

2. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dei soci entro il mese di marzo.

Articolo 4

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il numero di aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, di ambo i sessi, residenti e non nel Comune di Modena. Le persone facenti parte del Gruppo sono individuate in un apposito elenco depositato presso il Settore Risorse e Tutela Ambientale.

Articolo 5

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. L'ammissione a socio effettivo è deliberata dal Comitato Direttivo . Tale ammissione è subordinata a:
 - a. presentazione dell'apposita domanda da parte degli aspiranti;
 - b. accettazione della domanda da parte del coordinatore o del Coordinatore Operativo / Referente Operativo;
 - c. superamento del periodo di prova della durata di almeno quattro mesi durante il quale viene considerato "socio in prova" (nel seguito il socio in prova viene indicato col termine "socio provvisorio" o brevemente "provvisorio"). Nel corso di tale periodo viene effettuata la verifica preventiva, di cui al successivo punto due, da parte dei componenti del Comitato Direttivo;
 - d. accettazione della stessa da parte del Sindaco pro tempore del Comune di Modena.
2. Il Comitato Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di moralità e/o l'assenza di elementi di incompatibilità con i fini dell'Associazione e, superato il periodo di prova, ne delibera l'ammissione al Gruppo curandone l'eventuale annotazione nell'elenco dei soci effettivi.
3. I soci ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifica le generalità e l'appartenenza all'Associazione. I tesserini di riconoscimento reccheranno la dicitura "IN PROVA" per i soci provvisori.
4. La qualità di socio effettivo si perde:
 - a. per richiesta espressa del socio;
 - b. per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
 - c. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - d. per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
 - e. per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

5. Il socio provvisorio può essere reietto da parte del comitato Direttivo per comprovate e reiterate mancanze del rispetto del presente regolamento.
6. L'esclusione dei soci effettivi è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. In tali casi il socio ha l'obbligo di restituire l'abbigliamento e le attrezzature affidategli in comodato d'uso.
7. Il socio receduto, decaduto o reietto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 6

DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. I soci effettivi ed in prova devono:
 - a. osservare il presente regolamento, le norme interne e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b. mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - c. versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
 - d. prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
 - e. curare con la massima diligenza l'abbigliamento e le attrezzature affidate loro in comodato d'uso.
2. I soci effettivi hanno diritto a:
 - a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c. accedere alle cariche associative;
 - d. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia;
 - e. ricevere in comodato d'uso l'abbigliamento e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività competenti al loro stato (sostenitore, attivo, operativo).
3. I soci in prova hanno diritto a:
 - a. partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
 - b. partecipare all'assemblea senza diritto di voto;
 - c. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

Articolo 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Comitato Direttivo;
 - c. il Coordinatore;
 - d. il Coordinatore Operativo Referente Operativo;
 - e. il Responsabile.

Articolo 8

L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
2. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Coordinatore o dal Coordinatore Operativo/Referente Operativo del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Coordinatore o Coordinatore Operativo/Referente Operativo o almeno tre membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e del Regolamento e sullo scioglimento anticipato.
4. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Coordinatore o dal Coordinatore Operativo/referente Operativo del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice - coordinatore e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato Direttivo.
5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 9

IL COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11, nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Comitato Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato esclusivamente gli associati.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo fra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3. Il Comitato nomina al suo interno un Coordinatore, un Vice-Coordinatore e un Segretario.
4. Al Comitato Direttivo spetta:
 - a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. predisporre il bilancio;
 - c. nominare il Coordinatore, il Vice-Coordinatore e il Segretario;
 - d. deliberare sul passaggio da Socio provvisorio a Socio Effettivo;
 - e. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
 - f. coordinare i soci durante le attività di emergenza, stabilire le modalità di chiamata e di intervento;
 - g. provvedere alla revisione dell'elenco dei soci almeno una volta all'anno.
5. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Coordinatore, dal Coordinatore Operativo o in caso di sua assenza dal Vice-Coordinatore e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6. Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni 45 giorni e ogni qualvolta il Coordinatore, il Coordinatore Operativo/Referente Operativo o in sua vece il Vice-Coordinatore, lo ritengono opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.
7. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
8. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 10

IL COORDINATORE

1. Il Coordinatore, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
2. Il Coordinatore cura l'esecuzione delle Deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
3. Il Coordinatore, nel caso in cui venga chiamato a ricoprire incarichi presso coordinamenti Provinciali, Regionali o Nazionali può nominare all'interno del Direttivo un suo delegato che assumerà l'incarico di "Coordinatore Operativo" o "Referente Operativo".

Articolo 11

IL RESPONSABILE

1. Il Responsabile unico del gruppo è il Sindaco pro tempore del Comune di Modena o un suo delegato.
2. Al Responsabile è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi, in particolare al Dipartimento della protezione civile.

Articolo 12

GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente articolo 2.

Articolo 13

ADDESTRAMENTO

1. I soci sono addestrati a cura della Prefettura tramite tecnici individuati dal Prefetto fra gli Enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.
2. All'interno dell'Associazione possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

Articolo 14

ATTIVITÀ

1. L'Associazione, in emergenza, opera su chiamata delle Autorità preposte, sotto il coordinamento degli organi a ciò istituzionalmente preposti (Sindaco, Prefetto, Dipartimento della Protezione Civile) ed in collaborazione con gli Enti che effettuano la direzione tecnica degli interventi.
2. I soci sono tenuti a partecipare alle attività di cui all'articolo 2 con impegno, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, nessuna attività contrastante con le finalità indicate.
3. L'Associazione, in quanto facente parte della Consulta Provinciale per il Volontariato di Protezione Civile di Modena su chiamata della stessa partecipa attivamente ad iniziative ed emergenze, nell'ambito di una collaborazione tesa allo sviluppo di sinergie e protocolli comuni di intervento nei vari ambiti di emergenza territoriale sia a livello locale che regionale/nazionale.

Articolo 15

DOTAZIONI ED EQUIPAGGIAMENTO

1. Per le attività di cui all'articolo 2 i soci usufruiscono:
 - a. della dotazione di equipaggiamenti e mezzi speciali di intervento messi a disposizione dalla Prefettura e all'uopo assegnati dal Dipartimento della Protezione Civile;
 - b. della dotazione di equipaggiamenti messi a disposizione dal Comune di Modena.
2. I soci hanno l'obbligo di tenere con cura le attrezzature loro assegnate durante le attività, che dovranno essere riconsegnate al termine delle stesse.

Articolo 16

GARANZIE DI LEGGE

1. Ai membri dell'Associazione vengono garantiti, nell'ambito delle operazioni d'emergenza o di simulazione dell'emergenza autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile, i seguenti benefici previsti dall'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994 n. 613:
 - a. mantenimento del posto di lavoro
Al volontario impegnato in attività di addestramento o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro.
 - b. mantenimento del trattamento economico e previdenziale

Al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. Qualora si tratti di lavoratori autonomi potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego.

c. copertura assicurativa

I soci effettivi e i soci in prova sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Dipartimento della Protezione Civile.

d. rimborso delle spese sostenute

All'Associazione spetta il rimborso delle spese sostenute durante le attività di addestramento o negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile previa documentazione delle stesse.

Articolo 17

NORMA TRANSITORIA

1. Le modifiche al precedente regolamento contenute nell'articolo 5 di questa revisione vengono applicate agli aspiranti che hanno presentato domanda dal giorno 1 gennaio 2006.

Articolo 18

NORMA FINALE

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 19

RINVIO

1. Per quanto non espressamente riportato in questo Regolamento si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.